

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 7 del 07 gennaio 2014

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA NON DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI INDENNITA' DI TRASFERTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Il giorno 07 gennaio 2014 alle ore 15,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Igor DE BELLI

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

CONAPO – Simone OLIVERI – Simone VIGNA MAGRO

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2013 n. 2088 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della l.r. n. 22/2010, del testo di accordo in oggetto.

SOTTOSCRIVONO


l'allegato testo di accordo per il personale professionista non dirigente del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco in materia di indennità di trasferta sul territorio nazionale.



The image shows several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the representatives listed in the text above. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, including the large signature of Ezio Donzel.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 13 dicembre 2013 n. 2088 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)



FP/CGIL
Igor DE BELLI



CISL /FP
Jean DONDEYNAZ



SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI



UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO



CONAPO
Simone OLIVERI



Simone VIGNA MAGRO



ACCORDO PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA NON DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI INDENNITA' DI TRASFERTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Premessa

L'art. 1, comma 213/bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la modificazione introdotta, da ultimo, dall'art. 7, comma 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 come convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ripristinato l'indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, in armonia con tale disposizione si ritiene di procedere ad analogo ripristino per quanto concerne il personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco;

l'art. 39, c. 4/bis della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 ha disposto che con effetto dal giorno 01 gennaio 2010 al personale professionista dei Vigili del fuoco è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto dalla sopraccitata legge n. 266/2005 e l'art. 14, c. 1 della legge regionale 13/12/2011, n. 30, ha modificato la sopraccitata decorrenza portandola al 1° gennaio 2009;

la disciplina contrattuale della trasferta a livello di comparto unico regionale è contenuta nell'art. 170 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." nel quale non è più contemplata alcuna indennità per le trasferte sul territorio nazionale.

Tutto quanto sopra premesso l'Agenzia Regionale Relazioni Sindacali e le Organizzazioni Sindacali di categoria del Comparto unico della Valle d'Aosta convengono quanto segue:

Art.1

(Indennità di trasferta per il personale professionista non dirigente del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.)

1. Il presente articolo si applica al personale professionista non dirigente del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco comandati a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'ambito territoriale di competenza con le eccezioni previste dall'ultimo capoverso del punto b). A detto personale, oltre alla normale retribuzione, compete a decorrere dal giorno 01/01/2009 ai sensi dell'art. 39, c. 4/bis della L.r. n. 37/2009 come modificato dall'art. 14, c. 1 della L.r. n. 30/2011:

a) una indennità di trasferta pari a:


- € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta pari ad € 0,86, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;

La diaria nella misura intera compete al personale interessato nell'emergenza a seguito di eventi calamitosi. La diaria nella misura intera compete altresì al personale interessato nell'emergenza, dichiarata tale con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o di altre autorità competenti, che partecipa alle fasi operative con i relativi periodi di durata individuate in relazione alla gravità dell'evento ed alle conseguenti necessità, nelle seguenti tipologie:

- 1^ fase nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24;
- 2^ fase nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24;
- 3^ fase nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24;

b) per il personale in trasferta è corrisposta, al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro, una diaria oraria pari ad € 5,00 (cinque/00) lordi mentre per gli addetti alla guida detto tempo è considerato attività lavorativa. Si considera attività lavorativa anche il tempo impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.

Si considera trasferta quella effettuata fuori del territorio regionale, fatti salvi i casi del personale che, per esigenze di servizio, sia comandato a prestare la propria attività lavorativa in sedi diverse da quelle di servizio istituite ai sensi dell'art. 19, c. 2 della L.r. n. 37/2009. In tali ultime



ipotesi i tragitti di andata e ritorno tra la sede di servizio (o l'abitazione del dipendente se più prossima alla destinazione) e quella di provvisorio servizio sono considerati trasferta.

2. Le attività che - svolgendosi in particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta dei trasporti speciali;
- b) attività di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;
- c) attività di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonché di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;
- d) attività di controllo, rilevazione, collaudo ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.);
- e) attività di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di matura amministrativo contabile, tecnica, fiscale e similari;
- f) attività che comportino imbarchi brevi su unità aeronautiche e marittime.

Le attività suddette danno attuazione al disposto di cui all'art. 170 comma 7 «Trattamento di trasferta» dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.» sottoscritto il 13 dicembre 2010.

3. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui all'art. 170, comma 5 del sopraccitato testo unico, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. La diaria ridotta del 70% spetta anche nei casi di vitto e alloggio forniti dall'Amministrazione.

4. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

5. Le amministrazioni stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.


6. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 3 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione.

7. In caso di trasferte orarie non superiori alle 12 ore, il personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco che, per esigenze di servizio, è chiamato a prestare l'attività lavorativa in una sede diversa può essere autorizzato, per il raggiungimento di tale sede, all'utilizzo del mezzo proprio, con le procedure di cui all'art. 170 - Trattamento di trasferta - del sopraccitato Testo unico, oppure può usufruire di un mezzo dell'Amministrazione qualora questa abbia necessità di effettuare servizi di propria competenza presso la medesima sede di destinazione.

8. Il beneficio dell'indennità prevista dal presente accordo assorbe tutti gli altri cespiti accessori legati allo svolgimento della trasferta.

9. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia all'art. art. 170 «Trattamento di trasferta» dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.» sottoscritto il 13 dicembre 2010.

10. Agli oneri derivanti dal presente accordo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the far left is a signature that appears to be 'A. ...'. To its right are several smaller, more stylized signatures, including one that looks like 'SO', another that is a simple 'A', and a larger, more complex signature that could be 'D. ...'. There are also some smaller scribbles and initials scattered around these main signatures.